

# **Decreto Liquidità: CAMBIA la platea dei contribuenti che possono beneficiare della proroga del pagamento degli adempimenti fiscali relative ai mesi di aprile e Maggio 2020**

**Il focus principale è sulla proroga delle scadenze fiscali del mese di aprile e maggio: i versamenti di IVA, ritenute e contributi previsti per il giorno 16 sono rinviati al 30 giugno 2020.**

**La *proroga* delle scadenze al 30 giugno 2020 è determinata dalla sospensione di tre tipologie di impegni col Fisco:**

- ♦ **ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta. Non sono invece sospese le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo (articolo 25 del DPR. 600/73);**
- ♦ **versamenti IVA;**
- ♦ **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

**Sempre tre sono le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei termini più ampi per i versamenti in questo periodo di emergenza coronavirus:**

- ♦ **i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:**

- **del 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto allo scorso anno con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;**
- **del 50% con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;**
- ◆ **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività dal 1° aprile 2019.**

**1. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18)**

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
<p>Sospensione versamenti in autoliquidazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>▪ IVA.</li> </ul> <p>Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>	<p>Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);</p> <p>b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).</p> <p>Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi.</p> <p>Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019</p> <p>I versamenti di ritenute, trattenute, contributi e premi sono sospesi anche per gli enti non commerciali (compresi Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</p>	<p><b>Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020</b></p>	<p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p>	<p>Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.</p>

Le misure fiscali del decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020



**Per tutti gli altri adempimenti si rinvia al file di Infografica emanato dall'Agenzia delle Entrate.**